Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova Tel. e fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987 e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro RAG. FRANCA BARRECA

A tutti i clienti in indirizzo



[Settembre 2009]

MANOVRA ANTI CRISI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A SEGUITO DELLA CONVERSIONE IN LEGGE

(D.L. 1/7/2009, n. 78 - conv. nella Legge 3/8/2009 n. 102 - S.O. n. 140 della G.U. del 4/8/2009 n. 179)



Nel presente paragrafo si affrontano le principali modifiche e novità intervenute in sede di conversione in legge della manovra "anti-crisi" già commentata nella precedente circolare del luglio scorso.

Come noto, con il D.L. 78/2009, convertito nella Legge 3 settembre 2009, n. 102, (di seguito "decreto"), il Governo ha emanato una serie di misure destinate a sostenere le imprese, il lavoro, l'occupazione e la lotta all'evasione.

In sede di conversione in legge il Legislatore ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al testo di prima emanazione che, qui di seguito, si riassumono, avendo esclusivo riguardo alle disposizioni che interessano il reddito di impresa e il c.d. "scudo fiscale-ter".

DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN MACCHINARI

Come noto, l'articolo 5 del decreto, ha previsto, a favore delle sole imprese, un'agevolazione (che opera solo ai fini delle imposte sui redditi -lrpef o Ires- e non ai fini Irap), consistente in una detassazione, calcolata sul 50% del valore degli investimenti in macchinari e attrezzature **nuovi** individuati alla divisione 28 della tabella Ateco 2007. Nell'invitare il lettore della presente a consultare la nostra circolare di luglio per gli approfondimenti circa il funzionamento della detassazione in commento, si segnala che in sede di conversione del decreto è stato stabilito che **gli investimenti agevolabili devono essere relativi a beni nuovi**. Nel contempo, con una integrazione al comma 1 dell'art. 5, è stato precisato che **l'agevolazione può essere fruita**

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova Tel. e fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987 e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro RAG. FRANCA BARRECA

esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti. Infine, si è stabilita la revoca dell'incentivo fiscale non solo se i beni oggetto di investimento sono ceduti a terzi o destinati ad attività estranee all'esercizio d'impresa, prima del secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'acquisto, ma anche qualora siano ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

DETASSAZIONE PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

L'art. 5 co. 3-ter del decreto, inserito in sede di conversione, prevede una detassazione per gli aumenti di capitale di società di persone o di capitali <u>effettuati da persone fisiche</u> nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione (vale a dire entro il 5 febbraio 2010) per importi non superiori a 500.000 euro.

L'ammontare dell'agevolazione è pari al 3% dell'aumento di capitale e costituirà una deduzione dal reddito da applicarsi nell'anno in cui è effettuata l'operazione e nei quattro successivi. In pratica, l'effettivo beneficio consiste nell'esclusione dal reddito della società del 15% dell'aumento di capitale.

La detassazione opera ai fini delle imposte sui redditi (Irpef o Ires), mentre non è chiaro (sul punto è attesa una precisazione) se si applichi o meno anche all'Irap.

Come accennato, è necessario che l'aumento di capitale sia sottoscritto da soci **persone fisiche.** Qualora la compagine sociale fosse composta sia da società che da persone fisiche, l'aumento di capitale agevolabile rileverà per i soli conferimenti effettuati da queste ultime.

Gli aumenti di capitale rilevanti ai fini della detassazione potranno avvenire sia in denaro che in natura nel rispetto delle prescrizioni di legge e dovranno essere deliberati con atto notarile. Restano **esclusi dall'agevolazione** gli incrementi di patrimonio netto che non possono rientrare nel novero degli aumenti di capitale, quali:

- i versamenti soci a fondo perduto;
- i versamenti soci in conto futuro aumento di capitale;
- gli utili conseguiti e non distribuiti;
- le rinunce dei soci a crediti vantati verso la società;
- il passaggio di riserve a capitale,

nonché ogni altro aumento di capitale che non derivi da conferimenti (come ad esempio, l'allocazione a capitale di riserve di utili o altre riserve di capitale esistenti).

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova Tel. e fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987 e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro

Come ampiamente illustrato nella circolare del luglio scorso, alla quale si rimanda per eventuali approfondimenti, l'articolo 10 del decreto, ha introdotto nuove misure che renderanno più complicato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'utilizzo in compensazione tramite il modello F24 sia del credito Iva derivante dalla dichiarazione annuale, che dei crediti Iva evidenziati nelle denunce trimestrali (modelli TR).

In sintesi, la norma prevede che: sia per i crediti annuali che per quelli trimestrali, la compensazione per importi superiori a 10.000 euro è consentita solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale. Pertanto, i suddetti crediti non saranno più compensabili a decorrere dal primo giorno del periodo successivo. Inoltre, le medesime compensazioni dovranno essere effettuate esclusivamente mediante l'utilizzo di appositi "servizi telematici" messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. A seguito di una modifica intervenuta in sede di conversione in legge, è stato stabilito che le modalità tecniche di attuazione di tali "servizi" saranno definite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro il 4.10.2009 (60 giorni dal 5.8.2009).

RIMPATRIO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI DETENUTE FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO (c.d. "SCUDO FISCALE")

L'art. 13-bis del decreto, anch'esso inserito in sede di conversione, (quindi, in vigore dal 5 agosto 2009), introduce una disciplina in materia di emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero mediante la procedura del "rimpatrio" ovvero della "regolarizzazione". Tale disciplina, tecnicamente meglio nota come "scudo fiscale", viene quindi riproposta per la terza volta e si occupa dei capitali esportati o detenuti all'estero in violazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera.

Il nuovo scudo fiscale riguarda le attività finanziarie e patrimoniali detenute illecitamente all'estero al 31 dicembre 2008.

Il rimpatrio o la regolarizzazione devono essere effettuati tra il 15 settembre 2009 ed il 15 aprile 2010.

La sanatoria è subordinata al **pagamento di un'imposta straordinaria** sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute illecitamente calcolata:

- su di un rendimento lordo presunto in ragione del 2% annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità di scomputo di eventuali perdite;
- con un'aliquota sintetica del 50% per anno, comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova Tel. e fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987 e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro RAG. FRANCA BARRECA

In altre parole, una volta determinato il valore delle attività che si intende "sanare", si deve calcolare un reddito figurativo stabilito in modo forfetario nella misura del 2% annuo per cinque anni (quindi pari al 10%). In considerazione che l'imposta straordinaria è del 50%, l'importo dovuto per avvalersi dello scudo è, nella sostanza, pari al 5% del valore scudato.

Il rimpatrio o la regolarizzazione **si perfezionano con il pagamento dell'imposta straordinaria** e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.

Le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione potranno essere effettuate mediante la presentazione di una dichiarazione riservata.

CONTENIMENTO DEL COSTO DELLE COMMISSIONI BANCARIE

Valute massime prestabilite

L'art. 2 co. 1 del decreto stabilisce che dal 1° novembre 2009 la data di valuta per il beneficiario non può mai superare:

- un giorno lavorativo successivo alla data del versamento, per tutti i bonifici;
- un giorno lavorativo successivo alla data del versamento, per gli assegni circolari;
- tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento, per gli assegni bancari.

Inoltre, viene previsto che la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare:

dal 1° novembre 2009 al 31 marzo 2010:

- 4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento, per tutti i bonifici;
- 4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento, per gli assegni circolari;
- 5 giorni lavorativi successivi alla data del versamento, per gli assegni bancari;

a partire dall'1° aprile 2010:

- 4 giorni lavorativi, per tutti i titoli.

Per legge, ogni pattuizione contraria alle suddette disposizioni è nulla.

Commissione di massimo scoperto

Al fine di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal **divieto della commissione di massimo scoperto**, si prescrive che l'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo previsto dall'art. 2-bis del D.L. 29.11.2008, n. 185, **non possa comunque superare lo 0,5 per cento**, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. La disposizione entra in vigore dal 5 agosto 2009.

Subentro nei mutui – risarcimento al cliente

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova Tel. e fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987 e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro RAG. FRANCA BARRECA

In materia di surroga dei mutui immobiliari, viene stabilito che, se la surrogazione del mutuo (la surroga o surrogazione è un operazione con la quale si sposta il mutuo presso una banca differente per accedere a migliori condizioni) non si perfeziona entro 30 giorni dalla data della richiesta fatta dalla banca cessionaria alla banca cedente, quest'ultima deve risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.

La banca cedente, tuttavia, si può rivalere sulla banca cessionaria nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.

La disposizione ha efficacia a decorrere dal 5 agosto 2009.

ALTRE DISPOSIZIONI

Non hanno subito sostanziali integrazioni e/o modifiche le seguenti altre disposizioni già commentate nella nostra precedente circolare del luglio scorso, alla quale si rimanda:

- Revisione dei coefficienti di ammortamento (art. 6) ancora da emanare;
- Contrasto ai paradisi fiscali (art. 12).

LEGGE COMUNITARIA

Abrogato il regime della presunzioni sulle transazioni immobiliari (L. 88/2009)

Il meccanismo legislativo introdotto dal D.L. 223/2006, in forza del quale le transazioni immobiliari che avvenivano a corrispettivo inferiore al valore normale (conteggiato sulla base dei dati dell'OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) potevano essere contestate dall'amministrazione sia ai fini delle imposte dirette, sia ai fini dell'Iva, è stato abrogato.

In conseguenza di tale abrogazione, gli Uffici, nell'ambito degli accertamenti immobiliari, non potranno più contare su alcuna prova legale qualificata per determinare il maggior corrispettivo o il maggior reddito attribuibile al contribuente. L'eventuale scostamento tra valore normale e prezzo dichiarato potrà, in linea di principio, rappresentare un mero indizio di evasione.

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova Tel. e fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987 e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT, GIUSEPPE IVALDI DOTT. PAOLO BOZZO DOTT. MICHELE MOGGIA DOTT, GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro RAG. FRANCA BARRECA

SAGGIO DEGLI INTERESSI DI MORA

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicato del 28/08/09, G.U. n.199/09)

Il Ministero delle Finanze ha comunicato il saggio degli interessi di mora, ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D.Lgs. n. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° luglio 2009 - 31 dicembre 2009. Il saggio d'interesse, al netto della maggiorazione di sette punti percentuali, è pari al 1,0%. Il tasso scende pertanto dal 9,5% (in vigore per il periodo 1° gennaio

2009 – 30 giugno 2009) all'8,0%.

INDICE ISTAT

Istat, comunicato, 12/08/09



L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'incremento dell'Indice dei prezzi al consumo nel mese di luglio 2009. L'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati si è dunque attestato per il mese di luglio 2009 sul valore di 135,3. L'indice ha registrato, rispetto al precedente mese di giugno, una variazione di +0,0%, mentre nel confronto con il corrispondente mese di luglio dell'anno precedente una variazione di -0,1%.

CREDITO **D'IMPOSTA** TASSA AUTOMOBILISTICA 2009 PER **GLI** AUTOTRASPORTATORI

(Art. 15, comma 8-septies, D.L. n. 78/2009 convertito dalla Legge n. 102/2009)

Con la disposizione in oggetto è stato confermato anche per il 2009, a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, il credito d'imposta pari ad una quota parte della tassa automobilistica (c.d. bollo auto) pagata in relazione ai veicoli di massa complessiva non inferiore a 7,5 t. In particolare il Provvedimento dell'Agenzia delle

Entrate del 6 agosto scorso ha fissato la misura del suddetto credito differenziandolo sulla base dei seguenti elementi:

MASSA MASSIMA COMPLESSIVA DEL VEICOLO **AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA 2009**

Compresa tra 7,5 e 11,5 t

38,50%

della tassa automobilistica pagata per il 2009

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova Tel. e fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987 e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro RAG. FRANCA BARRECA

Superiore a 11,5 t

77,00%

della tassa automobilistica pagata per il 2009

Il **credito d'imposta 2009 è utilizzabile** in compensazione mediante la compilazione del mod. F24 nel quale va riportato l'anno di riferimento 2009 e il **nuovo codice tributo "6819",** appositamente istituito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 10.8.2009, n. 208/E.

Per poter fruire del credito d'imposta, il citato Provvedimento del 6 agosto scorso dispone la preventiva presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale i soggetti interessati dovranno attestare:

- 1. che non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008;
- che non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea (art. 2, co. 4, DPCM 3 giugno 2009);
- **3.** di beneficiare del credito d'imposta nel rispetto del limite di aiuti di 500.000 euro nel triennio 2008/2010, al lordo delle imposte dovute, determinato tenendo conto degli aiuti di importo limitato di cui all'art. 3 del DPCM 3 giugno 2009 e degli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento comunitario n. 1998/2006.

La dichiarazione in esame deve essere redatta utilizzando **l'apposito modello** (reperibile sul sito web dell'Agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrate.it) approvato con il citato Provvedimento ed **inviata a mezzo raccomandata** senza avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate - **Centro Operativo di Pescara**, via Rio Sparto, n. 21 - 65129 Pescara.

Documento chiuso in redazione in data 10/09/2009

Il servizio circolari è prodotto da Zucchetti spa

La circolare è stata opportunamente modificata dallo Studio Campi Bozzo Ivaldi

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI